

STATUTO

Costituzione, denominazione, sede e durata

Art. 1 È costituita l'Associazione denominata "AmiCa, Associazione musicale internazionale del Calatino". Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

Art. 2 Essa ha sede in Caltagirone, Via Roma n. 289. Il Consiglio direttivo nell'ambito della stessa città può trasferire l'indirizzo della sede dell'Associazione ed istituire sedi e sezioni distaccate senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.

Art. 3 L'Associazione avrà durata illimitata.

Finalità e scopo

Art. 4 L'Associazione, che opera in assenza di fini di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale, e con l'azione diretta e personale dei propri aderenti opera nel settore della promozione della cultura e dell'arte musicale, ed intende perseguire gli scopi istituzionali indicati nel successivo art. 5.

Art. 5 L'Associazione ha per scopo la promozione e la valorizzazione del ruolo della musica; a tal fine vuole favorire, nella prospettiva di creare maggior sensibilità sull'argomento, in particolare nel territorio del Calatino, iniziative che contribuiranno a valorizzare quest'ultimo e a renderlo visibile all'attenzione non solo di chi la musica la fruisce ma pure di chi la interpreta e la studia, quali:

a) realizzare, gestire o promuovere, direttamente o indirettamente, in Italia ed all'Estero, enti musicali, scuole e accademie di musica, orchestre, collezioni di strumenti musicali, laboratori di restauro, archivi musicali o strutture analoghe, atte a sviluppare un'attività inerente gli scopi statutari;

b) lo sviluppo delle problematiche e l'aggiornamento culturale riguardanti

l'educazione, la produzione e la diffusione musicale, anche attraverso la realizzazione di attività promozionali e iniziative editoriali in genere (a titolo esemplificativo produrre materiali audiovisivi, libri, compact-disk, etc.), l'organizzazione di conferenze, convegni di studio e di ricerca, corsi e seminari, viaggi di istruzione e/o scambio culturale, nonché di manifestazioni ricreative, concorsi e premi, stagioni concertistiche, festival e spettacoli musicali anche di natura benefica per raccogliere finanziamenti e consensi;

c) produrre qualunque attività artistica (arti visive, teatro, cinema, etc.) che abbia attinenza con la musica in tutte le sue forme (colta, popolare, etc.), nell'ottica dello sviluppo di una idea di "arte totale" e di contaminazione dei diversi apporti;

d) promuove la ricerca scientifica sugli effetti della musica prodotta e/o fruita dalle persone svantaggiate dal punto di vista economico, sociale o familiare.

e) erogare contributi di diversa natura ed altri sussidi economici a favore di studenti, docenti, scienziati, ricercatori o comunque soggetti impegnati in attività utili alla realizzazione degli scopi statutari;

f) collaborare con lo Stato, la Regione e gli enti locali, nonché con enti pubblici o privati, italiani e internazionali, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi tipo;

g) collaborare, partecipare e sostenere, anche finanziariamente, altri Enti aventi oggetto analogo al proprio.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 6 Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto consuntivo;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi o associati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative deliberate dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti agli associati, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria, in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione; le quote sociali dovranno essere versate in un'unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno;

b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche;

c) dai proventi conseguiti nell'eventuale esercizio di attività connesse a quelle istituzionali;

d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Agli effetti fiscali e previdenziali l'Associazione intende, altresì, beneficiare di tutte le agevolazioni locali, regionali, statali e dell'UE ed, in particolare, di quelle previste dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ovvero per costituire riserve vincolate a tale scopo.

Art. 7 L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il rendiconto consuntivo dell'esercizio ed il rendiconto preventivo del successivo esercizio da

sottoporre all'Assemblea. Qualora ricorrano particolari esigenze, il Consiglio direttivo potrà avvalersi, per la predisposizione del rendiconto consuntivo e preventivo, del maggior termine di sei mesi.

Art. 8 L'associato che cessi per qualunque ragione (esclusione, dimissioni, decesso), non ha diritto al rimborso delle quote associative o di quanto versato a qualunque titolo.

Organi

Art. 9 Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio direttivo; il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario; il Direttore artistico.

Associati

Art. 10 Possono divenire associati sia le persone fisiche, dopo il raggiungimento della maggiore età, sia quelle giuridiche, pubbliche e private, le quali condividano le finalità dell'ente e si impegnino a partecipare alla vita dell'Associazione. A tal fine si richiede la presentazione di una domanda scritta con l'espressa accettazione del presente statuto. Il Consiglio direttivo decide sull'ammissione dei nuovi associati; in caso di mancato accoglimento il Consiglio è tenuto a rendere nota la motivazione all'interessato. Al momento dell'ammissione l'associato è tenuto al versamento della quota associativa annuale. I contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 11 La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni, o per esclusione con delibera motivata del Consiglio direttivo qualora gli associati:

- a) risultino in ritardo nel pagamento della quota associativa per più di sei mesi;
- b) svolgano attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione;

c) non ottemperino alle disposizioni statutarie, agli eventuali regolamenti o alle delibere Assembleari e consiliari.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato, il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Gli associati che intendano dimettersi, dovranno presentare per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno, o saranno considerati associati anche per l'anno successivo, ed obbligati al pagamento della quota associativa.

Art. 12 L'Associazione si avvale anche del contributo di sostenitori i quali, senza divenire associati e pur condividendo le finalità dell'Associazione stessa, potranno versare un contributo periodico o "una tantum". I sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulla attività dell'Associazione ed a partecipare alla relative iniziative. I sostenitori non hanno diritto di voto.

Art. 13 La qualità di associato è preclusa a coloro che agiscono per scopo di lucro, per interessi ideologici o semplicemente in difformità dalle finalità che si prefigge l'Associazione.

Assemblea

Art. 14 L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. L'Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l'universalità degli associati, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, allo statuto ed agli eventuali regolamenti, obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.

Art. 15 L'Assemblea, in prima convocazione, delibera validamente con la presenza di almeno la metà degli associati e a maggioranza di voti, mentre in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e a maggioranza dei presenti. Per le delibere relative allo scioglimento

dell'Associazione, alla nomina dei relativi liquidatori e alla devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea delibera in merito all'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, procede alla nomina delle cariche sociali ed approva gli eventuali regolamenti interni; essa inoltre delibera in merito alle modifiche dello statuto e a tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.

Art. 16 L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, con lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail o altro mezzo di comunicazione che possa documentare il ricevimento, inviati almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione ai recapiti notificati all'Associazione e annotati sul libro degli associati. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo e le materie da trattare. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno e deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità ovvero su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

Art 17 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di Associazione. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, mediante delega scritta, anche se membro del Consiglio direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione di rendiconti e le deliberazioni in merito ai compensi ed alle responsabilità dei Consiglieri. Ciascun associato, persona fisica maggiorenne, giuridica, cooperativa od ente ha diritto ad un voto. I Sostenitori non hanno diritto di voto.

Art. 18 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, da un associato eletto

dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento in Assemblea, la regolare costituzione delle assemblee e la validità delle deliberazioni e in caso di assenza del Segretario, nominarne uno provvisorio. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; tuttavia, qualora la maggioranza dei presenti lo ritenga opportuno, si potrà procedere alle votazioni anche per iscritto, e, in questo caso, il Presidente dell'Assemblea provvederà alla nomina di due scrutatori. Le deliberazioni devono constare di verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.

Consiglio direttivo

Art. 19 L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a quindici membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria. Possono essere nominati consiglieri associati o non associati, questi ultimi limitatamente ad un terzo dei componenti il Consiglio direttivo. I consiglieri così nominati durano in carica per cinque esercizi e sono rieleggibili. Qualora uno o più consiglieri venissero a mancare nel corso del periodo di carica, purché non sia venuta meno la maggioranza, gli altri consiglieri con delibera possono provvedere alla temporanea sostituzione. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea. Nell'ipotesi in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero consiglio.

Art. 20 L'Assemblea stessa al momento della nomina del Consiglio direttivo designerà, tra i consiglieri in carica, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, i quali, a loro volta nomineranno il Direttore artistico (responsabile dell'attività artistica). I membri del Consiglio non riceveranno alcun compenso in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ad eccezione dei consiglieri investiti di particolari cariche che potranno ricevere

una remunerazione proposta dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea.

Art. 21 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota associativa. Le quote associative possono essere differenziate in base all'età dell'associato ovvero ai particolari meriti e all'attività svolta a favore dell'Associazione. Il Consiglio direttivo potrà inoltre nominare "Presidente Onorario" e "Soci Onorari" dell'Associazione le persone che si adopereranno con particolare dedizione per lo sviluppo dell'Associazione e per il conseguimento dei suoi fini o che per meriti professionali si siano distinte nell'ambito dei principi fondanti il presente statuto. I "Soci Onorari" acquisiscono la qualifica di associati senza essere tenuti al versamento della quota associativa annuale. Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail ovvero altro mezzo che dia atto del ricevimento, almeno tre giorni prima della data prescelta oppure un giorno libero in caso d'urgenza, ai recapiti notificati all'Associazione. La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti

opportuni o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge o dal presente statuto, riservati all'Assemblea. Il Consiglio può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri, nei limiti delle leggi vigenti e del presente statuto, nonché nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti. Al Consiglio è altresì affidata la gestione dell'Associazione, la promozione ed organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. Esso procede pure alla compilazione dei rendiconti preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila l'eventuale regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il Consiglio può nominare un Comitato esecutivo composto da più Consiglieri, includendo tra essi il Presidente ovvero il Vice Presidente, per la gestione ordinaria dell'Associazione e per l'esecuzione delle delibere consiliari e ne determina la durata che non può essere superiore alla scadenza del mandato del Consiglio che lo nomina. Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può altresì nominare un Comitato scientifico composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, anche non Consiglieri o Associati, e ne determina la durata che non può essere superiore alla scadenza del mandato del Consiglio che lo nomina. Al Comitato scientifico compete l'individuazione dei progetti inerenti la ricerca scientifica da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo nonché la supervisione dei progetti stessi. Al Comitato scientifico potrà essere riconosciuto un compenso stabilito dal Consiglio direttivo ed un rimborso spese da determinarsi al momento della nomina.

Art. 23 Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e sovrintende

l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. In sua assenza la rappresentanza spetta al Vice Presidente. Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Segretario redige e custodisce la documentazione relativa alla conduzione dell'Associazione. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, ove non siano designati dall'Assemblea ordinaria, saranno eletti dal Consiglio direttivo.

Collegio dei revisori

Art. 24 Qualora gli Associati ne ravvisino l'opportunità, l'Assemblea provvede alla nomina di un Collegio dei revisori con modalità e condizioni stabilite in sede assembleare secondo le norme di legge vigenti in materia.

Scioglimento, controversie e rinvio

Art. 25 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altro Ente avente oggetto analogo, salvo diversa disposizione dalle leggi vigenti al momento dello scioglimento.

Art. 26 Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 27 Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Consta di dieci fogli per dieci pagine.

Caltagirone, lì 13/09/2010